



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. POLIZIANO"

Viale Morgagni n. 22 – 50134 FIRENZE

Tel. 055/4360165 – FAX 055/433209 –

C.M. FIIC85700L – C.F. 94202800481

e-mail: fiic85700l@istruzione.it; fiic85700l@pec.istruzione.it

sito <http://www.icpoliziano.gov.it>



Circ. 107

Firenze, 14 gennaio 2022

Ai docenti

Alle famiglie degli studenti

Al personale ATA

Dell'IC Poliziano

OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di infezione covid in ambito scolastico; ddi e dad; rientri a scuola dopo quarantena e isolamento

Con la presente circolare si forniscono ulteriori indicazioni relative ai punti in oggetto, anche a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 (nel seguito "decreto legge" o anche "DL"), e delle successive note applicative (circolare congiunta dei Ministeri della salute e dell'istruzione nonché la nota del Commissario straordinario gen. Figliuolo).

In base alle predette disposizioni, nella gestione delle positività in ambito scolastico si distinguono tre casi:

CASO N. 1: UN POSITIVO NELLA CLASSE

<u>INFANZIA</u>	<u>PRIMARIA</u>	<u>SECONDARIA</u>
Sospensione delle attività didattiche in presenza per 10 giorni, attivazione della dad	Attività didattica: prosegue in presenza, con sorveglianza attiva (tamponi T0-T5), <u>tranne che nei giorni dell'effettuazione dei tamponi.</u>	<ul style="list-style-type: none">● Attività didattica: prosegue in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;● Misura sanitaria: Auto-sorveglianza. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza (cfr. Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)). N.B.: Ai sensi della sopra richiamata normativa, non è prevista DDI se non per l'alunno/a in isolamento per positività.

Precisazione:

➤ Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede: "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (cfr. Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)

CASO N. 2: DUE POSITIVI NELLA CLASSE

<u>INFANZIA</u>	<u>PRIMARIA</u>	<u>SECONDARIA</u>
Sospensione delle attività didattiche in presenza per 10 giorni, attivazione della dad	Sospensione delle attività didattiche in presenza per 10 giorni, attivazione della dad	Le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:
		A) per gli alunni e le alunne che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti/e da più di centoventi giorni e ai/alle quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede quanto segue: <ul style="list-style-type: none">● attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la DDI (didattica digitale integrata) per la durata di dieci giorni;● misura sanitaria: quarantena della durata di dieci giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
		B) per gli alunni e le alunne che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti/e da meno di centoventi giorni e per coloro ai/alle quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede: <ul style="list-style-type: none">● attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;● misura sanitaria: auto-sorveglianza. Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno/a interessato/a. Si fa presente che, ai sensi della circolare congiunta Ministero Istruzione - Ministero Salute dell'8 gennaio, "[...] l'istituzione

		<p>scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".</p> <p>Pertanto, gli alunni dovranno presentare il green pass ai collaboratori scolastici al di fuori del cancello di entrata e saranno ammessi a scuola solo se questo risulterà valido.</p>
		<p>N.B.: Ai sensi della sopra richiamata normativa, non è prevista DDI se non per l'alunno/a in isolamento per positività e gli/le alunni rientranti nel caso A; non è prevista l'attivazione della DAD (didattica a distanza).</p>

Per il **personale** (della scuola ed esterno) che abbia svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria **dell'Auto-sorveglianza** (cfr. Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021- per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

CASO N. 3: TRE O PIU' POSITIVI NELLA CLASSE

<u>INFANZIA</u>	<u>PRIMARIA</u>	<u>SECONDARIA</u>
Sospensione delle attività didattiche in presenza per 10 giorni, attivazione della dad	Sospensione delle attività didattiche in presenza per 10 giorni, attivazione della dad	Sospensione delle attività didattiche in presenza per 10 giorni, attivazione della dad

- **Misura sanitaria per alunni e per il personale** (della scuola ed esterno) che abbia svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

MODALITA' DI COMUNICAZIONE ALLA SCUOLA DI ISOLAMENTO O QUARANTENA , RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA DDI.

- **Comunicazione di positività o quarantena disposti dal DDP e richiesta di DDI :**

Inviare una mail con la documentazione in proprio possesso, se disponibile (oltre al referto del tampone, l'attestato isolamento/quarantena), altrimenti dichiarare, se si tratta **di alunno positivo**:

- codice fiscale dell'alunno
- recapito telefonico
- ultimo giorno di presenza a scuola
- data insorgenza sintomi (se presenti)

(queste informazioni sono richieste alla scuola dal Ddp);

Se si tratta di **contatto** ad alto rischio:

- ultimo giorno di presenza a scuola
- ultimo giorno di contatto con la persona positiva
- termine della quarantena

Per l'invio della richiesta deve essere utilizzato esclusivamente la email istituzionale dell'alunno, indirizzandola a:

- fiic85700istruzione.it
- referente Covid del plesso
(infanzia: ferrazzi.lucina@icpoliziano.edu.it;
primaria: zumbolo.anna@icpoliziano.edu.it greco.paola@icpoliziano.edu.it;
secondaria: bonfitto.rosa@icpoliziano.edu.it/cancedda.claudia@icpoliziano.edu.it)
- coordinatore/insegnanti di classe

NOTA BENE: la scuola non è autorizzata ad attivare misure conseguenti alla comunicazione di un esito positivo di tamponi autosomministrati; in questi casi occorre contattare immediatamente il proprio medico di famiglia (MMG) per l'attivazione del relativo protocollo. La prescrizione e la durata della quarantena a seguito di contatto stretto sono di pertinenza esclusiva dell'autorità sanitaria. La scuola non può prescrivere quarantene, né riconoscere provvedimenti di auto-quarantena altrimenti praticati. Per qualunque dubbio riguardante possibili sintomatologie si raccomanda di rivolgersi al proprio medico di famiglia (MMG).

PRECISAZIONI SU DAD E DDI:

• La DDI, o Didattica Digitale Integrata, è costituita da un insieme integrato di attività didattiche, con l'utilizzo delle tecnologie digitali, come ad esempio consegne specifiche, impartite tramite registro elettronico, classroom, o altre modalità, tra cui messaggistica, telefono o mail; attività asincrone (audio o video didattici presenti in rete, oppure registrati, su indicazione del/della docente) o sincrone (collegamenti in videoconferenza, anche brevi, con la classe, in particolari momenti dell'attività didattica, a discrezione del/della docente).

Essa viene attivata esclusivamente per gli/le alunni/e in quarantena o in isolamento disposti dall'autorità sanitaria, nonché per alunni affetti da patologie certificate che non consentono la frequenza in presenza in epoca pandemica (saranno valutati i singoli casi). Formalmente, in questi casi, svolgendosi l'attività della classe in presenza, l'allievo/a in DDI verrà segnato assente, ma l'assenza non contribuirà al superamento del tetto annuale. Dovranno essere giustificate le assenze delle ore di ddi erogate e non fruite dall'allieva/o.

N.B: In considerazione della differente organizzazione didattica ed oraria dei diversi ordini di scuola, si stabilisce quanto segue:

Scuola secondaria: gli alunni in attesa di esito di tampone o che comunque non rientrano nella casistica sopraelencata non possono richiedere la ddi, ma limitatamente al contingente periodo emergenziale, possono usufruire di quella eventualmente già attivata per altri compagni di classe collegandosi ai link per loro predisposti fino allo scadere dell'isolamento/quarantena. Contrariamente a quanto avviene per gli alunni positivi o ai contatti ad alto rischio, le assenze da scuola degli altri saranno comunque conteggiate e dovranno essere debitamente giustificate.

Scuola primaria: i bambini che sono assenti per esigenze o scelte familiari troveranno attività e compiti assegnati sul registro elettronico con l'attivazione della ddi solo in modalità asincrona

- la DAD, o Didattica a Distanza, in particolare nell'accezione che ne viene data dal decreto legge, fa riferimento più esplicito a una modalità, prevalentemente sincrona, di didattica, con tutta la classe a distanza.

Per quanto riguarda l'orario e l'organizzazione delle lezioni sincrone in dad e in ddi, si fa riferimento alle circ.101 del 12 gennaio 2022 e all'orario dad/ddi della secondaria pubblicato su bacheca il 17/11/21. In riferimento a quest'ultimo, si ricorda che le ore di attività sincrone previste, che ammontano al 50 per cento del totale, saranno incrementate a seconda delle esigenze di programmazione dei singoli docenti.

MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il Decreto Legge, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Si riporta il link alla pagina dedicata della regione Toscana: <https://www.regione.toscana.it/-/test-covid-19-quali-sono-come-e-dove-farli>

ULTERIORI PRECISAZIONI

➤ Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 settembre 2021, n. 133).

Per il patto di corresponsabilità dell'istituto, non è consentito l'ingresso se l'allieva/o presenta, oltre alla febbre, sintomi Covid riconducibili, quali:

- tosse
- difficoltà respiratorie
- congiuntivite
- rinorrea/congestione nasale
- sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea)
- perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia)
- perdita/diminuzione improvvisa dell'olfatto (anosmia/iposmia)
- mal di gola
- cefalea

- mialgie

RIENTRI A SCUOLA DOPO ISOLAMENTO/QUARANTENA

• Rientro a scuola di caso positivo:

il rientro è previsto a seguito di avvenuta negativizzazione attestata da una delle tipologie di tamponi previste dall'ordinanza regionale 66/2021 (molecolare, antigenico) e di contestuale rilascio da parte dell'autorità sanitaria del provvedimento di fine isolamento. Se il documento non è disponibile entro le 24 ore successive all'attestazione di negatività, basta il referto del tampone negativo e la dichiarazione in allegato (all. 1).

In caso di **positività a lungo termine**, si ricorda che l'attestato di fine isolamento rilasciato dall'autorità sanitaria dopo 21 giorni di isolamento di cui almeno 7 senza sintomi non consente il rientro in comunità scolastica, per il quale è comunque necessaria la negativizzazione con attestazione mediante tampone (Delib. Reg. 945, All. B, nota 4).

L'alunno/a al momento del rientro consegnerà (ed invierà anche per email alla scuola) copia del provvedimento/del referto del tampone negativo al/la docente della 1^a ora di lezione.

• Rientro a scuola di contatto stretto di positivo a seguito di quarantena:

il rientro è previsto a seguito di tampone negativo effettuato a partire dalla data prevista dall'autorità sanitaria come fine della quarantena. L'alunno/a al momento del rientro consegnerà (ed invierà anche per email alla scuola) copia del provvedimento di quarantena, attestante la data di fine quarantena, e del referto del tampone negativo al/la docente della 1^a ora di lezione. Non c'è necessità di certificato medico.

Le stesse disposizioni sono previste per il personale scolastico, che provvederà a inviare, per via digitale, la documentazione per il rientro alla segreteria.

Attenzione:

Si ricorda che l'esito negativo di tamponi autosomministrati non è ritenuto valido per il rientro nella comunità scolastica.

Infine, si ricordano le disposizioni vigenti relative alla durata di isolamento e quarantena:

Durata isolamento

La durata dell'isolamento per chi ha una diagnosi di Sas-Cov-2 varia a seconda dello stato vaccinale del paziente e della presenza dei sintomi.

In base alle ultime indicazioni del ministero della Salute, i positivi asintomatici che hanno effettuato la terza dose o hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni (4 mesi) possono uscire dall'isolamento già dopo 7 giorni a condizione ovviamente che abbiano effettuato un tampone (sia antigenico che molecolare) con esito negativo e che "siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni".

Le regole cambiano per chi non si è vaccinato, ma anche per coloro che non hanno ricevuto il booster e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni. In questo caso il periodo di

isolamento è di 10 giorni a partire dalla data del tampone positivo, a condizione ovviamente che il test risulti negativo e che non si abbiano sintomi da almeno tre giorni. Chi continua a risultare positivo può invece uscire dall'isolamento dopo 21 giorni se nell'ultima settimana non ha avuto sintomi (ma, come abbiamo visto, non può essere riammesso nella comunità scolastica).

Durata quarantena

Per i contatti stretti di una persona positiva in base alle nuove disposizioni la durata del periodo di quarantena è variabile e i casi da considerare sono sostanzialmente tre.

1) La quarantena non si applica ai soggetti asintomatici che:

- hanno ricevuto la dose booster;
- hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
- sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti;

In questi casi è previsto un periodo di "autosorveglianza" di 5 giorni e l'obbligo di mascherina di tipo Ffp2 per 10 giorni, con esecuzione del tampone in caso di insorgenza dei sintomi e, se ancora sintomatici, il quinto giorno dall'ultimo contatto con il positivo.

2) È previsto invece un periodo di quarantena di 5 giorni per i soggetti asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni (con test finale negativo);

3) La durata della quarantena resta di 10 giorni per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni (anche in questo caso è necessario un tampone rapido o molecolare negativo).

In assenza di test diagnostici, la quarantena è di 14 giorni.

Per quanto riguarda i contatti a basso rischio non è necessario osservare la quarantena a patto che i soggetti abbiano sempre indossato la mascherina in modo corretto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia Mauri
Documento firmato digitalmente

All. 1 – Modello di dichiarazione – rientro contatti

All. 2 – dichiarazione – rientro positivi

